



**COMUNE
LATISANA**

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELL'ASSISTENZA E SORVEGLIANZA A BORDO, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2024/'25 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2026/'27 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNUALITA'.

CIG

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 VEICOLI

ART. 9 AUTISTI ED ACCOMPAGNATORI

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE

ART. 11 PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 14 VARIAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 16 REVISIONE PREZZI

ART. 17 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 18 CONTROLLI E ISPEZIONI

ART. 19 PENALITÀ

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 22 AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO E SPESE

ART. 23 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 24 RECESSO

ART. 25 CONTROVERSIE

ART. 26 TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 27 CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico diretto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Latisana regolarmente iscritti al servizio, comprensivo di sorveglianza a bordo ed accompagnamento, da effettuarsi negli orari distinti per ciascun plesso e secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale.

2. Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le sotto elencate Scuole:

- a) Infanzia Paritaria "Don G. Baradello" - Via della Libertà 23 - Fraz. Lisanotta,
- b) Infanzia Statale "Il Pianeta del Piccolo Principe" - Via Don Picotti - Fraz. Pertegada
- c) Infanzia Statale di Gorgo - Via D. Manin – Fraz. Gorgo;
- d) Primaria Statale "Edmondo De Amicis" – Viale Stazione 35 - Capoluogo
- e) Primaria Statale "Ippolito Nievo" – Via Viola - Fraz. Lisanotta
- f) Primaria Statale "Giovanni Pascoli-" – Via del Molo - Fraz. Pertegada
- g) Secondaria di primo grado Statale "Peloso Gaspari" – Via Verdi, 4 – Capoluogo.

3. L'organizzazione del servizio per gli anni scolastici oggetto della presente procedura non è prevedibile, poiché dipenderà dalle future iscrizioni, dalle disposizioni delle autorità scolastiche e dalle varie esigenze organizzative. Quale utile riferimento per i concorrenti, sono riportati negli Allegati A1 e A2 i dati relativi all'a.s. 2023/2024 attualmente in corso, di seguito riportati:

- Allegato A1: scuole servite, corse, giorni e orari di utilizzo dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;
- Allegato A2: percorsi, fermate e km indicativi.

Tali dati devono intendersi puramente indicativi, rappresentando gli stessi necessario punto di riferimento, ai fini dell'offerta, per una migliore comprensione delle modalità di effettuazione del servizio da parte delle ditte concorrenti; tali dati possono altresì essere soggetti a modifiche o variazioni nel corso dell'appalto, senza che le ditte stesse possano avanzare diritti o pretese alcune.

4. L'Operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad espletare il servizio oggetto del presente capitolato in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, su richiesta del Comune, nel corso della durata del contratto.

5. L'Operatore economico aggiudicatario potrà ottimizzare le linee, riunire percorsi e ricorrere a mezzi idonei in funzione del numero dei trasportati rispettando le fermate necessarie ad assicurare il servizio alle famiglie e comunque previa autorizzazione da parte del Comune.

ART. 2
FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico comprende una serie di interventi, atti a perseguire le seguenti finalità:
- a. favorire il raggiungimento delle sedi scolastiche da parte degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie del capoluogo e frazioni e secondaria di primo grado, in assenza di mezzi pubblici adeguati allo scopo;
 - b. assicurare il diritto allo studio degli alunni;
 - c. assicurare condizioni di viaggio in situazione di vigilanza e sicurezza;
 - d. sostenere iniziative di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, garantendo l'accompagnamento a scuola degli alunni distanti dalle sedi di competenza.

ART. 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla legge

regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), nonché alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia) ed è regolato dalla normativa vigente di seguito riportata che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a osservare, compresi gli eventuali provvedimenti entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio:

- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 18.04.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.01.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- Articolo 591 C.P.;
- Ogni altra disposizione normativa vigente ed applicabile alla specifica materia.

2. Il servizio di trasporto scolastico trova altresì la propria previsione generale nella L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale" e nel D.Lgs. n. 297/1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e succ. mm. ii. e del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

3. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico". L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e pertanto il servizio non può essere sospeso, interrotto o abbandonato.

4. Il servizio di trasporto scolastico dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2012, delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, del Codice Civile, e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

5. Il servizio prevalente rientra nella categoria 2 dei servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, CPV 60130000-8.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'appalto in oggetto si articola nelle seguenti prestazioni:

- **prestazioni principali:**

A) La raccolta degli alunni ammessi al servizio medesimo, ciascuno alle fermate assentite, nonché trasporto per i relativi tragitti verso le scuole interessate nelle giornate dal lunedì al venerdì per la durata dell'anno scolastico, in base ai calendari regionali e specifici di ciascuna scuola;

B) il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per **spostamenti in orario scolastico sul territorio comunale ed extra comunale**, per attività curriculari e didattiche con esclusione del servizio di accompagnamento a bordo compatibilmente con l'orario di servizio e ciascuna con durata massima giornaliera e con una percorrenza massima (di andata e ritorno) di 40 km dalla sede scolastica.

Le uscite curricolari per ciascun anno scolastico vengono quantificate nel numero minimo di trenta (fatta salva l'offerta migliorativa in sede di gara), anche al di fuori del territorio comunale in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico principale. Per il computo delle uscite si tiene conto del numero dei mezzi impiegati (n. 1 mezzo = n. 1 uscita) entro i 40 km dalla sede scolastica per uscita-mezzo.

Le uscite non usufruite durante l'anno scolastico potranno essere utilizzate negli anni successivi entro il termine del contratto. Per le suddette uscite dovranno essere messi a disposizione conducenti e veicoli con almeno due posti per accompagnatori adulti. Considerate le caratteristiche del servizio, in base al numero dei partecipanti e/o agli orari di arrivo/partenza potranno essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli utilizzati per il trasporto scolastico.

Eventuali uscite in numero ulteriore rispetto a quello sopra indicato, e purché compatibili con lo svolgimento del servizio principale di trasporto scolastico, potranno essere concordate direttamente con gli istituti scolastici e il loro costo non sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

- **prestazioni secondarie:**

C) **l'assistenza e sorveglianza a bordo di ciascun mezzo**, nelle giornate dal lunedì al venerdì per la durata dell'anno scolastico, in base ai calendari regionali e specifici di ciascuna scuola e a favore di tutti gli alunni (scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado).

2. Il servizio in oggetto è prestato **a corpo** con un numero di mezzi e personale adeguato. Si precisa che l'attuale impostazione del servizio prevede l'impiego di n. 3 mezzi, uno con capienza di 54 posti e due con capienza di 60 posti e che su ciascuno di essi è presente un accompagnatore.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

1. Il periodo di riferimento del presente appalto è di tre anni scolastici, dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e fino a giugno 2027. L'Operatore economico aggiudicatario deve assicurare il servizio in oggetto dall'inizio e fino al termine di ciascun anno scolastico, in base al calendario scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia e di ciascun istituto.

2. I calendari, con le date di apertura e chiusura delle scuole e il giorno di avvio dei servizi saranno comunicati all'Operatore dal Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. Il Comune di Latisana si riserva la facoltà del rinnovo del servizio, che dovrà risultare analogo o comunque conforme al progetto di base di cui al presente capitolato, al medesimo Operatore Economico, per ulteriori due anni scolastici (da settembre 2027 a giugno 2029).

4. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni vigenti alla data di scadenza contrattuale, o più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e non potrà superare i sei mesi.

5. Resta salva la facoltà del committente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

6. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

7. Il Comune si riserva di dare avvio anticipato al servizio rispetto alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, pari ad € 819.649,20, rinnovabile per ulteriori due annualità scolastiche, risulta così determinato:

	VALORE PER UN ANNO SCOLASTICO €	VALORE PER TRE ANNI SCOLASTICI €
PRESTAZIONE PRINCIPALE <i>Servizio di trasporto</i>		
Veicoli	87.600,00	262.800,00
Personale autista	76.590,00	229.770,00
Uscite didattiche	4.950,00	14.850,00
PRESTAZIONE SECONDARIA <i>Servizio di assistenza e sorveglianza a bordo</i>		
Personale	50.841,00	152.523,00
ALTRE VOCI		
Spese generali di gestione	32.997,15	98.991,45
Utile impresa	20.238,25	60.714,75
	273.216,40	
TOTALE A BASE DI GARA		819.649,20
<i>di cui</i>		
<i>ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>COSTI DELLA MANODOPERA</i>	<i>127.431,00</i>	<i>382.293,00</i>
EVENTUALI VARIANTI, RINNOVO		
Opzione Quinto d'obbligo		163.929,84
Opzione Rinnovo (due anni scolastici)		546.432,80
Opzione Quinto d'obbligo su rinnovo		109.286,56
TOTALE COMPLESSIVO		1.639.298,40

2. L'ammontare si intende comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA.

3. Si precisa che gli importi unitari di cui sopra sono onnicomprensivi e comprendono pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato a carico della dell'Operatore economico aggiudicatario, inclusi a titolo d'esempio e non esaustivo, la messa a disposizione di automezzi, compresi costi assicurativi, manutenzioni, nolo di mezzi meccanici e attrezzature, pulizie, spese di carburante, funzioni di personale ed eventuale formazione, la programmazione e organizzazione delle attività, le spese di gestione degli uffici e delle attività amministrative e quant'altro necessario a rendere il servizio funzionale e a perfetta regola d'arte.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 23/2023, all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'Aggiudicatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli. Pertanto, il servizio s'intende esercitato ad esclusivo rischio dell'Aggiudicatario e senza che l'esercizio del servizio stesso dia diritto a sussidi o compensi di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

2. L'Operatore economico aggiudicatario deve garantire la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli

indirizzi, le modalità di funzionamento, i tempi di intervento ed ogni altra disposizione che regoli il servizio sotto il coordinamento dell'Ufficio Servizi scolastici del Comune, assicurando lo svolgimento dello stesso nel rispetto dei percorsi di linea e delle fermate predisposte. Il servizio dovrà altresì essere regolarmente eseguito dall'Aggiudicatario secondo la cadenza del calendario scolastico della Regione Friuli Venezia Giulia, compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto delle eventuali date di inizio diverse stabilite dalle Autorità scolastiche. Il servizio sarà organizzato tenendo conto che gli utenti dovranno arrivare presso la scuola di destinazione nei tempi previsti per il regolare avvio delle lezioni, oltre alla pronta disponibilità del mezzo di trasporto per il rientro.

3. Spetta al Comune committente comunicare all'Aggiudicatario gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni relative alle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto. A tal fine il Comune committente all'inizio di ciascun anno scolastico, nel corso e al termine dello stesso in caso di variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi titolo al trasporto. È vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal committente o di studenti non compresi nell'elenco fornito dal committente. È altresì vietato effettuare fermate non concordate. Lo stesso Aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali anomalie al riguardo e quest'ultimo potrà in qualunque momento effettuare controlli sull'utenza e sul servizio.

5. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall'Aggiudicatario in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il committente declina sin d'ora ogni responsabilità.

6. Con riferimento al servizio di sorveglianza da rendere, il personale, in qualità di accompagnatore, avrà il compito su ciascun mezzo di sorvegliare gli alunni durante i tragitti, assistere gli stessi durante la salita e la discesa, provvedere ad accompagnarli fino al cancello d'ingresso della scuola e prendere in consegna gli stessi alla fine delle lezioni. Sarà cura dei sorveglianti verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e pertanto gli addetti verranno dotati di appositi elenchi indicanti le fermate ed i nominativi dei bambini ammessi al servizio. Per quanto attiene la consegna dei minori, anche ai sensi del vigente del Regolamento comunale per il Servizio di Trasporto scolastico, nel luogo e all'orario che saranno stabiliti sul percorso del ritorno, gli alunni dovranno essere ritirati da un componente della propria famiglia o da persona in maggiore età delegata dai genitori, previa verifica dell'identità dei medesimi. I genitori, in sede di iscrizione, potranno tuttavia autorizzare il minore frequentante la scuola secondaria di primo grado, al rientro autonomo una volta giunti alla fermata. Il Committente comunicherà i nominativi di questi ultimi, come previsto dall'art. 19 bis del Decreto-Legge n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

Se per qualunque ragione non fossero presenti genitori o delegati alla riconsegna, detti bambini dovranno essere affidati alla Polizia Locale, come stabilito dal vigente Regolamento comunale per il Servizio di Trasporto scolastico.

Al personale dell'Aggiudicatario viene inoltre richiesto di segnalare all'Ufficio Servizi scolastici, mediante il proprio referente, eventuali comportamenti degli alunni che possono inficiare il buon andamento del trasporto, nonché criticità rilevate nella comunicazione con i famigliari degli alunni.

7. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate al riguardo.

8. L'Aggiudicatario nello svolgimento del servizio intratterrà rapporti ufficiali esclusivamente con il Comune committente; si atterrà agli accordi intercorsi escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini

di varia natura, possano essere impartiti, in particolare, da familiari dell'utenza.

9. L'Aggiudicatario non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, sfondamento della strada, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.

10. Nel caso in cui per eventuali sopraggiunte avarie, incidenti o quant'altro, uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l'Aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione degli stessi. In tali casi, l'Aggiudicatario è anche tenuto a dare immediata comunicazione al committente ed alle scuole interessate senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati; pertanto, ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo di comunicazione del quale dovrà essere garantito costantemente il funzionamento.

11. L'Aggiudicatario, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune committente ed alle scuole interessate.

12. L'Aggiudicatario è sempre tenuto ad informare il committente e le scuole interessate di qualsiasi sospensione o interruzione del servizio.

13. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

14. Salvo cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario, qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione del servizio, anche di una sola corsa, potranno comportare l'applicazione delle penali nonché la risoluzione del contratto previsti dagli articoli successivi, fatti salvi gli eventuali danni.

15. L'Aggiudicatario dovrà possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al D.M. 20 Dicembre 1991, n. 448, ed essere in regola con le leggi e le disposizioni in materia di autotrasporti e di numero dei trasportati, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dal servizio.

16. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in regola con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; in particolare, ai sensi dell'art. 17 del medesimo, dovrà:

- aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- aver designato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- aver designato gli addetti all'attuazione delle misure di pronto soccorso, antincendio e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché averli adeguatamente formati.

17. Gli autisti incaricati dall'Aggiudicatario, per motivi di sicurezza e di inquinamento ambientale ed acustico, dovranno mantenere spento il motore nelle vicinanze delle scuole in attesa dell'uscita dei bambini e della loro salita sui veicoli. Il motore potrà pertanto essere acceso soltanto dopo la salita dei bambini, ed immediatamente prima di partire.

18. Il presente capitolato è stato valutato in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.

ART. 8 VEICOLI

1. L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio mediante l'utilizzo di almeno tre veicoli che, in base alla normativa vigente, possono essere adibiti al trasporto scolastico dei minori di diversa fascia d'età, frequentanti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Dovranno essere sicuri e confortevoli, tenere conto dell'età, statura e numero dei trasportati - i mezzi devono disporre di cinture di sicurezza e di appositi sedili per gli adulti/accompagnatori - nonché delle caratteristiche degli itinerari; dovranno essere muniti dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per circolare in tutte le zone del territorio comunale ed in tutti i periodi dell'anno, con esclusione di veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

Su richiesta del Comune committente, l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire veicoli speciali per eventuali utenti con disabilità o limitata capacità motoria. In tal caso va considerato il posto in più per l'assistente.

I veicoli dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi; in particolare, saranno osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla tipologia di servizio da rendere.

2. Tutti i veicoli da adibire al servizio dovranno avere almeno il seguente numero di posti a sedere, oltre al posto per accompagnatori ed autista:

- mezzo n. 1: n. 54 alunni;
- mezzo n. 2: n. 60 alunni;
- mezzo n. 3: n. 60 alunni.

Essi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, in base alle capacità di trasporto indicate nelle rispettive carte di circolazione.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con riferimento all'art. 57, comma 2 D.Lgs. n. 36/2023, i veicoli dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 6 step "A" (6/A) e dovranno rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti al punto H dell'Allegato 1 al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 17/06/2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada". Parimenti, in caso di sostituzione dei veicoli offerti in sede di gara durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Aggiudicatario, nell'approvvigionarsi di ulteriori mezzi, dovrà rispettare i requisiti previsti al punto E del già citato allegato (Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada).

3. Tutti i veicoli dovranno risultare immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, nei modi e tempi stabiliti dalla normativa in vigore e mantenuti in condizione di perfetta efficienza secondo le indicazioni del costruttore oltre che essere provvisti di idonea copertura assicurativa. Essi, pertanto, saranno rispondenti a tutte le vigenti disposizioni normative per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche; dovranno inoltre essere dotati dei seguenti standard minimi:

- impianto di climatizzazione/riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
- avvisatori acustici di retromarcia;
- freni di stazionamento elettrico;
- dispositivi GPS;
- avere a bordo telefono cellulare con auricolari bluetooth o vivavoce o tecnologie simili (che comunque non richiedano all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo);
- avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.

4. L'Aggiudicatario, al fine di assicurare sempre ed in ogni caso l'espletamento del servizio, deve disporre di almeno n. 1 veicolo in più rispetto al totale necessario, da impiegarsi all'occorrenza (guasto meccanico, incidente, ecc.). Non saranno difatti ammesse interruzioni o sospensioni del servizio.

Anche il veicolo di riserva dovrà appartenere alla medesima Classe ambientale Euro 6 step "A".

5. L'aggiudicatario è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità degli automezzi utilizzati ed il committente è espressamente sollevato da ogni obbligo, onere e responsabilità al riguardo.

6. Tutti i veicoli destinati al servizio di trasporto scolastico dovranno riportare idonea segnalazione indicante in modo ben visibile "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Latisana" e la linea percorsa dal mezzo ("Linea 1" "Linea 2" "Linea 3").

7. Il committente si riserva di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli per accertare l'idoneità degli automezzi impiegati.

8. Su tutti i veicoli deve essere assicurata la pulizia giornaliera, interna e, mensile, esterna, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è facoltà dell'Aggiudicatario sostituire gli automezzi con altri di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi offerti in sede di gara. Tali sostituzioni dovranno essere, appena possibile, comunicate all'Amministrazione comunale e dovrà esserne documentata la rispondenza a quanto sopra.

9. L'aggiudicatario si impegna ad assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

ART. 9

AUTISTI ED ACCOMPAGNATORI

1. Gli autisti dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei al servizio. Essi dovranno in particolare essere muniti di patente della categoria idonea ai veicoli da condurre, della C.Q.C.-Carta di Qualificazione del Conducente, del patentino prevenzione incendi, dell'attestato di frequenza corso di primo soccorso D.M. 15 luglio 2003 n. 388 (qualora non sia presente sul veicolo, per qualunque causa, l'accompagnatore), e di ogni altra eventuale necessaria certificazione.

2. Gli accompagnatori impiegati nel servizio, all'avvio del medesimo dovranno:

- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- essere in possesso dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso (D.M. 15 luglio 2003, n. 388);
- avere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza nonché nella gestione dei rapporti con insegnanti e genitori.

3. Dovranno essere pienamente applicate ed osservate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari; i contratti collettivi di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ed aziendali (se più favorevoli); ciò anche nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto, altresì, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente e futura in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

4. Nello specifico, il personale adibito alla guida dei mezzi sarà obbligato alle seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, dei genitori e altri delegati al ritiro dei minori, del personale di accompagnamento e di qualsiasi persona si relazioni nell'ambito del servizio e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- indossare un abbigliamento decoroso e portare in evidenza una targhetta di riconoscimento indicante il proprio nome e cognome ed il nominativo della ditta aggiudicataria dell'appalto;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;

- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio e fermata del veicolo);
- non usare il mezzo durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare persone od animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- adottare la velocità del mezzo entro i limiti di sicurezza e comunque sempre entro i limiti previsti dal vigente Codice della Strada;
- non fumare sul mezzo;
- effettuare un accurato controllo sul mezzo di trasporto in merito alla presenza degli utenti ammessi al servizio, anche in collaborazione del personale di accompagnamento;
- al termine di ogni trasporto previsto dal servizio, assicurarsi dell'avvenuta discesa di tutti gli utenti ed effettuare un accurato controllo interno del veicolo per verificare l'eventuale presenza di oggetti personali (zainetti scolastici, indumenti, libri, altro) dimenticati dagli utenti, provvedendo nei giorni successivi a consegnare un tanto agli utenti che ne faranno richiesta;
- osservare scrupolosamente gli orari ed i tragitti stabiliti e svolgere i servizi con la massima cura ed attenzione, comunicando eventuali dubbi o richieste ad un responsabile individuato dall'Aggiudicatario, il quale, se necessario, si interfacerà con il Comune committente;
- effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole interessate, in entrata ed in uscita, solo in presenza dell'accompagnatore.

Della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore, l'Autista dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile preventivamente individuato dall'Aggiudicatario per la soluzione del caso. L'Autista dovrà comunque essere sempre immediatamente disponibile per ovviare ad imprevisti o a sopravvenuti programmi indispensabili. L'Autista dovrà conoscere tutti i tragitti, gli orari, le fermate del servizio nella sua globalità. Nel caso insorgessero controversie tra gli autisti, tra gli accompagnatori e/o tra autisti e accompagnatori, l'Aggiudicatario è tenuto alla loro immediata risoluzione al fine che ciò non crei disagio, danno o pregiudizio alla globalità del servizio e agli utenti e se ciò dovesse ulteriormente continuare provvedere anche alla loro sostituzione.

5. Il personale accompagnatore dovrà prestare il proprio servizio, svolgendo i seguenti compiti:

- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio anche in collaborazione del personale autista;
- al momento della salita e della discesa all'interno dei mezzi di trasporto, svolgere compiti di sorveglianza con particolare attenzione all'incolumità degli utenti ad esso affidati;
- mantenere ordine e tranquillità all'interno del mezzo di trasporto;
- curare attentamente la salita e la discesa degli utenti sui mezzi che dovrà avvenire esclusivamente presso le fermate richieste dalle famiglie (le fermate sono quelle esclusivamente autorizzate dal Comune);
- provvedere ad accompagnare gli utenti fino al cancello d'ingresso della scuola e prendere in consegna gli stessi alla fine delle lezioni;
- sorvegliare sulle condizioni generali di sicurezza presenti nell'area di fermata al momento della discesa degli alunni;
- richiedere l'intervento della Polizia Locale nel caso l'operatore noti qualcosa di anomalo e/o ipoteticamente pericoloso per l'incolumità degli utenti;
- richiedere l'intervento della Polizia Locale nel caso di assenza della persona autorizzata al ritiro dell'utente alla propria fermata e a quelle successive rispetto al tragitto di riferimento (è permesso alla persona incaricata del ritiro dell'utente che non arrivi in tempo alla fermata richiesta di presentarsi ad una successiva del tragitto di riferimento);
- essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'Autista nei casi necessari;
- consegnare alla Polizia Locale, come previsto dal regolamento per il Servizio di Trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/07/2012, l'utente fino a quel momento trattenuto sul

mezzo di trasporto per mancato ritiro da parte della persona autorizzata alla fermata richiesta o alle altre successive del tragitto di riferimento. Tale consegna deve avvenire, in accordo con gli agenti di polizia comunale in base alle esigenze di servizio degli stessi ed in base agli orari di servizio del mezzo interessato, o direttamente al termine del tragitto di riferimento con ritiro dell'utente direttamente da parte degli agenti o presso gli uffici comunali del Servizio di Polizia Locale;

- indossare un abbigliamento decoroso e portare in evidenza una targhetta di riconoscimento indicante il proprio nome e cognome ed il nominativo della ditta affidataria dell'appalto;

- non fumare sul mezzo;

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, dei genitori e altri delegati al ritiro dei minori e di qualsiasi persona si relazioni nell'ambito del servizio; il comportamento deve essere tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro atteggiamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

6. In caso di comportamento scorretto e/o irrispettoso del personale verso l'utenza o comunque lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e dei loro congiunti segnalato ed accertato dal Comune committente, quest'ultimo potrà chiedere la sostituzione del personale che, a suo esclusivo giudizio, ancorché debitamente motivato, risulti non idoneo allo svolgimento del servizio. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19.

7. Il committente si riserva di effettuare in ogni momento controlli per accertare l'idoneità del personale impiegato. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario di predisporre opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente per il quale siano state rilevate comprovate violazioni ai doveri di comportamento nell'espletamento del servizio.

8. È compito del personale impiegato nel servizio mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, ancora, segnalare casi di bambini che tengano ripetutamente comportamenti irrispettosi o pericolosi.

9. L'Aggiudicatario dovrà infine, prima dell'inizio del servizio annuale ed in seguito ad ogni successiva variazione dell'organico:

a) attestare con riferimento al personale impiegato nel servizio (conducenti ed accompagnatori) l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, ter, quater, quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

b) richiedere e conservare aggiornato il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato nel presente appalto a contatto con i minori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori;

c) far eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in osservanza di quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti e trasmettere al committente attestazione del possesso dei certificati del medico aziendale sull'idoneità fisica del personale.

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE

1. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. Lo stesso Aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore

uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'Operatore economico aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.

ART. 11 PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Comune committente comunicherà all'Operatore economico aggiudicatario, al termine della raccolta delle iscrizioni, indicativamente 7 giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico i dati relativi alle scuole di destinazione, agli iscritti, alle eventuali date di attività scolastica diverse da quella stabilita dal calendario scolastico ed ai tempi scuola di ciascun istituto.
2. L'Aggiudicatario, prima di intraprendere il servizio ed a seguito di ricezione delle iscrizioni, presenterà al committente la proposta del Piano di Trasporto Scolastico.
3. La proposta di Piano dovrà tener conto delle richieste del committente relative ad esigenze dell'utenza, alla diversa articolazione dell'attività scolastica, alle scuole interessate; esso individuerà inoltre gli itinerari e la loro durata, le fermate, gli orari, i veicoli con adeguata capienza, il numero utenti per ciascun veicolo, ed il chilometraggio dei percorsi. Per la gestione del servizio l'Aggiudicatario potrà utilizzare lo stesso mezzo per servire più scuole.
4. La proposta di Piano, redatto secondo criteri di razionalità, efficienza ed economicità della spesa, dovrà essere approvata dal committente, che potrà richiedere modifiche qualora sia possibile conseguire una migliore soluzione organizzativa ed economica.
Dovrà riportare in dettaglio gli elementi organizzativi del servizio secondo le indicazioni fornite dal committente (per ciascuna corsa: scuole servite, targa e capienza veicoli, giorni settimanali, n. utenti, percorsi, durata, chilometri, ecc.). La lunghezza chilometrica di ciascuna corsa dovrà essere dichiarata dall'Aggiudicatario mediante una tabella dettagliata delle linee, ed anche comprovata con una mappa riportante il dettaglio dei percorsi ricavati da "Google maps" e/o altro sistema valutato idoneo dal committente.
5. Quindi la proposta di Piano dovrà prevedere per ciascun mese, il numero di chilometri complessivo del mese, risultante dal totale giornaliero dei chilometri delle singole corse, moltiplicato per il numero dei giorni di servizio previsti nel mese.
6. Il Piano Trasporto Scolastico, approvato ogni relativo anno, potrà essere modificato in itinere qualora le variazioni abbiano durata continuativa. Ogni eventuale modifica al Piano dovrà essere approvata dal Comune committente.

ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

1. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare quanto segue:
 - a) organizzare automezzi e personale in modo da assicurare il servizio a tutti gli alunni indicati dal Comune committente, rispettare gli orari di ingresso delle scuole e di uscita, con tutte le modifiche, anche temporanee che si possono presentare (numero iscritti, sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, anche per singole classi, modifica orario per riunioni, scioperi o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica);
 - b) utilizzare per i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto esclusivamente automezzi rispondenti alla normativa vigente tempo per tempo per il trasporto scolastico, in condizione di perfetta efficienza, sicurezza, funzionalità;
 - c) dotarsi di apposita area per il ricovero dei mezzi e per garantire il pronto intervento in caso di necessità, che dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e quest'ultimo dovrà dare il proprio assenso;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati per il servizio, nonché alla pulizia degli stessi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni

meteorologiche lo rendono necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati come indicato nel precedente art. 8;

e) mantenere percorsi e fermate concordate con il Comune, senza effettuare soste o variazioni in assenza di giustificato motivo, salva apposita autorizzazione scritta da parte del Comune;

f) non accogliere sugli automezzi soggetti diversi dagli aventi diritto segnalati dal Comune;

g) designare un referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, incaricato di organizzare il servizio, assicurarne il buon funzionamento, verificare la corretta esecuzione ed il monitoraggio delle attività, mantenere i rapporti con il personale utilizzato e con l'ufficio Servizi scolastici del Comune; l'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire nominativo e numero di telefono del referente individuato;

h) fornire prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico l'elenco del personale impiegato con il dettaglio dei requisiti previsti ed aggiornarlo ad ogni cambiamento intervenuto;

i) fornire su richiesta del Comune informazioni relative alla presenza dei bambini sugli automezzi, previa compilazione di monitoraggi e report generali sul servizio, entro i termini stabiliti tempo per tempo;

j) trasmettere al Comune, al più tardi entro la mattinata del giorno successivo, relazione scritta in merito a qualsiasi incidente o anomalia intervenuta durante lo svolgimento del servizio;

k) sostenere ogni onere relativo al servizio, al personale, agli automezzi ed in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dal presente capitolato e dalle norme di legge vigenti;

l) provvedere al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;

m) assumere senza riserve od eccezioni ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi;

n) stipulare, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'appalto, specifiche polizze assicurative di cui al successivo art. 17 del presente capitolato, nonché fornire ai servizi scolastici del Comune copia delle polizze stesse, debitamente quietanzate, prima dell'inizio del servizio. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione ai servizi scolastici del Comune entro 10 giorni dalla scadenza delle coperture in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte;

o) predisporre e trasmettere al Comune entro 30 giorni dall'avvio delle attività la proposta della Carta della qualità del servizio, di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244; la Carta dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'accordo del 26 settembre 2013 con cui la Conferenza Unificata ha reso note le linee guida e gli elementi minimi da inserire nei Contratti di servizio e nelle Carte della qualità (pubblicato su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 29 ottobre 2013 - Supp. Ord. n. 72).

ART. 13

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:

a) promuovere e gestire le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, in collaborazione con la scuola di riferimento;

b) fornire le informazioni (nominativi degli alunni, fermate richieste, recapiti della famiglia) necessarie all'organizzazione dei servizi in tempo utile ed almeno sette giorni prima dell'avvio del nuovo anno scolastico per approntare quanto necessario all'avvio del servizio di trasporto;

c) comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire a modificare l'organizzazione del servizio, per effetto di variabili legate alla programmazione scolastica (compresi scioperi, o partecipazione ad assemblee sindacali del personale scolastico);

d) individuare nell'ambito dell'ufficio servizi scolastici un referente responsabile della verifica delle attività, disponibile al confronto con il referente dei servizi oggetto del presente capitolato, individuato dall'Operatore economico aggiudicatario;

e) riscuotere direttamente le tariffe fissate dall'Amministrazione comunale per il servizio di trasporto scolastico;

- f) comunicare l'elenco delle uscite didattiche programmate dalle scuole e autorizzate dal Comune nei limiti ed alle condizioni previste dal presente capitolato;
- g) pagare le spettanze con le modalità di cui al presente capitolato.

ART. 14

VARIAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ad inizio di ogni anno scolastico o nel corso del medesimo, gli itinerari ed il loro numero, la capienza dei mezzi di trasporto scolastico, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, le scuole servite ed il chilometraggio giornaliero potranno essere revocati, modificati, integrati in relazione al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da servire, alle decisioni assunte dalle autorità scolastiche o comunque in base a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento e la frequenza scolastica. Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità, di organizzazione generale del servizio ed efficienza/economicità della spesa, il Comune committente si riserva la facoltà di revocare o di variare, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate, gli orari, il numero e/o la tipologia dei mezzi da mettere a disposizione, il personale da adibire e quant'altro inerente al servizio con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale nei limiti normati dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Qualora le variazioni abbiano carattere continuativo, l'Aggiudicatario si impegna altresì a modificare il Piano di Trasporto Scolastico senza variazioni di corrispettivo.
2. In caso di chiusura al traffico di parti dei percorsi per lavori o altri motivi, l'Aggiudicatario procederà senza oneri aggiuntivi per il Comune alle deviazioni che sono necessarie ad assicurare l'espletamento del servizio anche nel caso che tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.
3. In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di interruzione, a qualsiasi titolo, dell'attività scolastica, ancorché quest'ultima sia già iniziata, il committente può chiedere variazioni degli orari e/o corse aggiuntive e l'Aggiudicatario dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli alunni. L'Aggiudicatario è quindi tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita delle scolaresche che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre simili circostanze preventivamente comunicate dall'autorità scolastica o dal committente.

ART. 15

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Operatore economico aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune committente dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario stesso.
2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o incompleta nella forma.
3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente:
 - presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: CREDIFRIULI SCRL filiale di Latisana (UD) - codice IBAN: IT66W070856390000000558116 intestato al Comune di Latisana esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 106, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita mediante ricorso alle specifiche piattaforme digitali conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.
4. Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente;
 - essere intestata a tutti gli eventuali operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzio stabile.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte del Comune della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso il Comune si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'Operatore economico aggiudicatario. Esso, pertanto, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
7. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'Operatore economico aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 117, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023).
8. Il Comune ha inoltre diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
9. Nel caso in cui le inadempienze dell'Aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto, la garanzia è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 16 REVISIONE PREZZI

1. Poiché il presente capitolato ha ad oggetto un contratto ad esecuzione continuata, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, senza alterare la natura generale del contratto, sulla base di apposita istruttoria, a cura del Comune, volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.
2. La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto (escluso l'eventuale rinnovo), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, imprevedibili e sopravvenute, non dipendenti dall'Aggiudicatario, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo. In tal caso i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17
RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. È a carico dell'Operatore economico aggiudicatario ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Pertanto, il committente resterà esonerato da qualsivoglia responsabilità e l'Aggiudicatario lo terrà indenne da qualsiasi pretesa anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga altresì a sollevare il committente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per colpa nell'adempimento dei medesimi. Le spese che il committente dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario ed in ogni caso da questo rimborsate anche mediante rivalsa del committente sul deposito cauzionale.
3. L'Aggiudicatario è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Il committente si terrà pertanto sollevato da ogni responsabilità in ordine all'inosservanza di tali norme.
4. Per ogni veicolo adibito al servizio, l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile (R.C.A.) verso i terzi e danni ai trasportati; il relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno € 50.000.000,00.
5. Il prestatore del servizio dovrà inoltre garantire specifiche coperture assicurative contro qualsiasi rischio derivante dall'espletamento e gestione del servizio. Sono ritenuti idonei: un contratto di assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 3.000.000,00 e un contratto di assicurazione R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) che prevede un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
6. Prima della stipula del contratto relativo al servizio e in relazione a ciascun rinnovo, l'Aggiudicatario dovrà produrre al committente, copia di tutte le polizze assicurative, con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali.
7. Ogni onere per la stipulazione delle coperture assicurative, compresi scoperti e franchigie, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
8. I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del committente.
9. L'Aggiudicatario risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i trasportati durante il servizio e della perdita o rottura delle cose che gli stessi portano con sé, esonerando il committente da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse ad usufruire del servizio.
10. Per le responsabilità dell'Aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, al trasporto, o durante le soste e le fermate.

ART. 18
CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Il Comune committente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
2. In particolare, potranno essere effettuati controlli in qualunque momento per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale impiegato.
3. Ai fini di cui sopra, l'Aggiudicatario acconsente a tutti i controlli e a tutte le misure di sicurezza che dovessero essere prescritte.

4. L'Aggiudicatario dovrà fornire al committente, ogniqualvolta questi lo richieda ed entro dieci giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e/o qualitative necessari per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato (anche, su richiesta del committente, in formato elettronico), nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio e l'organizzazione del servizio.
5. Se a seguito dei controlli ed ispezioni di cui al presente articolo, venissero accertate inadempienze, saranno applicate all'Aggiudicatario le sanzioni di legge e quelle previste dai successivi articoli.
6. L'Aggiudicatario, al termine di ciascun anno scolastico, dovrà raccogliere il gradimento ed i suggerimenti dell'utenza per mezzo di specifici questionari approvati dal committente e trasmetterli a quest'ultimo.

ART. 19 PENALITÀ

1. L'Operatore economico aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal committente. L'Aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
2. Il Comune ha facoltà di irrogare all'Aggiudicatario, verso il quale si sia accertata un'inadempienza contrattuale, fatto salvo cause di forza maggiore, una penale rapportata alla gravità delle inadempienze o irregolarità, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non completamente eseguite.
Per ciascuno dei casi l'importo della penale potrà essere previsto da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00 fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire. Rifusione, spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante trattenuta sulla cauzione o sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse.
3. Qualora l'Aggiudicatario interrompa il servizio, essendo stato violato l'obbligo di svolgimento di servizio pubblico, il Comune di Latisana è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l'intero costo del servizio all'Aggiudicatario inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di € 300,00. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a € 600,00. Il verificarsi di una terza violazione comporta l'immediata risoluzione del contratto, l'applicazione di una penale pari al 5% del contratto, nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Il servizio effettuato oltre il ritardo consentito in caso di guasti meccanici determina l'applicazione di una penale pari ad € 150,00;
4. Qualora il personale adibito alla guida dei mezzi di trasporto scolastico tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o terzi, sarà applicata una penale di € 500,00. Qualora l'Aggiudicatario non proceda alla sostituzione del personale, secondo quanto previsto dall'art. 9 sarà applicata una penale di € 500,00. Al persistere di tale situazione il Comune potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione ed applicando una penale pari al 5% del valore del contratto.
5. Qualora, nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal competente personale del Comune una delle seguenti irregolarità, all'Aggiudicatario sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di seguito specificata:
 - Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dall'accordo contrattuale € 500,00;
 - Violazioni del Codice della Strada e di tutte le norme in materia di sicurezza, penalità € 500,00;
 - Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulta scaduta ed irregolare, penalità € 500,00;
 - Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato al Comune o la cui Patente o CQC risultino mancanti, scaduti o irregolari, penalità € 500,00;
 - Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti, penalità € 150,00;
 - Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto, penalità € 250,00;

- Comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato, penalità € 500,00;
- Negligenze tali da mettere in pericolo la salute/incolumità fisica dei minori, penalità € 500,00;
- Violazione di tutte le prescrizioni riguardanti le modalità di svolgimento del servizio di cui all'art. 7, penalità € 500,00;
- Mancata sostituzione del personale su richiesta scritta del committente, penalità € 500,00;
- Ricontrata imperfetta efficienza, ordine e pulizia dei mezzi utilizzati € 500,00;
- Utilizzo di un veicolo la cui documentazione prevista dalla normativa vigente, compreso il libretto di circolazione, non sia presente a bordo, ovvero non sia stata esibita su richiesta delle autorità competenti € 250,00;
- Mancata applicazione delle norme stabilite nei Criteri Ambientali Minimi di cui al punto H. dell'Allegato 1 al DM 17/06/2021: € 250,00 per ogni acquisto non conforme di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada;
- Mancata applicazione delle norme stabilite nei Criteri Ambientali Minimi di cui al punto E. dell'Allegato 1 al DM 17/06/2021 in caso di modifica del parco veicoli nel corso del rapporto contrattuale: € 1.000,00;
- Mancata esibizione entro 10 giorni di atti o documenti richiesti € 250,00;
- Violazione di ogni altro onere previsto a carico dell'Aggiudicatario dal presente capitolato, penalità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, in relazione alla gravità della violazione.

6. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo Pec, alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'Aggiudicatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e all'Aggiudicatario sarà applicata la penalità prevista. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

7. L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; inoltre, sono fatte salve in ogni caso eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dal committente a seguito dell'inadempimento e a causa del dissestamento arrecato.

8. Al persistere delle inadempienze sinora elencate, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice comunicazione da trasmettere a mezzo Pec, nonché di incamerare il deposito cauzionale definitivo, dopo tre formali contestazioni nell'anno scolastico di riferimento.

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ad esclusivo rischio dell'Operatore economico aggiudicatario, in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio e, comunque, nelle seguenti ipotesi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 sgg. del D.Lgs. n. 36/2023;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- cessazione, scioglimento, apertura di una procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- mancata osservanza dei divieti di cui al successivo articolo 21 "Cessione del contratto e subappalto";

- inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
 - inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del committente, nonché impedimenti od ostacoli posti all'esercizio del potere di vigilanza e di controllo del committente;
 - mancata osservanza degli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
 - gravi e reiterate violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge relative al servizio di trasporto;
 - qualsiasi sospensione o interruzione o comunque mancata erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario, salvo cause di forze maggiore ad esso non imputabili;
 - mancato avvio o abbandono del servizio affidato;
 - la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
 - perdita dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile lo svolgimento del servizio.
3. Ove, per i motivi indicati al precedente comma, il servizio venga sospeso solo parzialmente, il committente stabilirà, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per l'eventuale prosecuzione del rapporto. L'Aggiudicatario in tutti questi casi non potrà vantare alcuna pretesa o risarcimento danni.
4. In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario risponderà anche dei danni che da tale evento possano derivare al Comune. In particolare, sarà addebitata allo stesso la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio a terzi, fatto salvo ogni altro diritto per eventuali ulteriori danni.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5, qualora il servizio venga sospeso per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza di continuità, si potrà far luogo alla risoluzione del rapporto.
6. Nel caso in cui il Comune committente decida di risolvere il contratto per gravi inadempienze, verrà data comunicazione all'Aggiudicatario del termine entro il quale resta attivo il rapporto contrattuale con l'obbligo di garantire le prestazioni.

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
2. È ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
3. Laddove il concorrente intenda ricorrere al subappalto, il medesimo deve indicare in sede di offerta, gli interventi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
5. Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.
6. Il subappaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 sgg. del D.Lgs. n. 36/2023;
 - possesso iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto di subappalto.
7. Si precisa che, il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzato dal Comune committente prima dell'inizio del servizio.
8. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione la Stazione Appaltante provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.
9. Per tutti i contratti di subappalto dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore economico aggiudicatario, che rimane l'unico ed il solo responsabile nei confronti del Comune della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

11. L'Operatore economico aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale, si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all'Aggiudicatario.

ART. 22

AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO E SPESE

1. Prima della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione necessaria ed in particolare:

- generalità complete del personale impiegato nel servizio (autisti ed accompagnatori);
- fotocopia patenti di guida autisti e relativa certificazione;
- descrizione dettagliata dei mezzi di trasporto messi a disposizione per l'esecuzione del servizio (tipo, marca, targa, numero di telaio, numero portata e anno di immatricolazione dei veicoli);
- fotocopia carte di circolazione, e dei documenti comprovanti il possesso e la disponibilità effettiva ed attuale dei mezzi adibiti al trasporto scolastico: certificato di proprietà, contratto di leasing, contratto di noleggio, ecc.;
- fotocopia delle polizze assicurative.

2. L'Aggiudicatario inoltre dovrà presentare tutti i documenti per addvenire alla stipulazione del contratto, ivi compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte delle competenti autorità della certificazione antimafia, e con riferimento al personale impiegato (conducenti ed accompagnatori) l'attestazione di assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3 Il servizio potrà essere attivato, ove ne ricorresse l'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna all'esecuzione anticipata a norma dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 ed a esibire i documenti elencati nel precedente punto 1. prima dell'avvio del servizio.

4. Qualora l'Aggiudicatario non provveda, entro i termini assegnati, alla stipulazione del contratto, il committente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incassare il deposito cauzionale provvisorio e di richiedere il risarcimento dei danni.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

6. La stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa deve avvenire nei termini indicati dal Comune nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora l'Aggiudicatario del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall'Ente per una stipula tardiva, questo ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell'Operatore inadempiente le maggiori spese sostenute.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di appalto sono a completo carico dell'Aggiudicatario, che è tenuto a rimborsare al Comune l'importo dovuto entro il termine assegnato.

ART. 23

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Comune committente si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario i corrispettivi dovuti per il servizio svolto, con cadenza mensile ed in forma posticipata, a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico.
2. La liquidazione delle fatture sarà effettuata di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica positiva in materia di D.U.R.C.
3. Potranno essere richieste all'Aggiudicatario fatturazioni separate per tipologia di prestazioni eseguite.
4. L'Operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 24 RECESSO

1. In caso di recesso dal contratto da parte dell'Aggiudicatario, non giustificato da cause di forza maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune stesso. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante Pec.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'Aggiudicatario con Pec e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse essere costretto a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché compiute correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 25 CONTROVERSIE

1. Qualora dovessero sorgere controversie tra Comune committente e Aggiudicatario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
2. Il foro competente per ogni controversia, in ordine all'appalto in trattazione, è quello territoriale di Udine.

ART. 26 TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'Operatore economico aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio.

2. Al medesimo Aggiudicatario vengono impartite le seguenti istruzioni:

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- Non potrà procedere alla raccolta dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare),
- Non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto d'appalto;
- Dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- Il trattamento di dati dovrà essere limitato ai seguenti dati e finalità: 1. Nome, cognome, età, scuola frequentata; 2. Nome, cognome, numero di telefono dei genitori; 3. Conoscenza dei tragitti da percorrere e degli adulti di riferimento per la migliore esecuzione del servizio. 4. Eventuali problemi.

Art. 27

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al rispetto della normativa concernente i trasporti pubblici ed il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

2. Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune cui il servizio si riferisce (reperibile sul sito del Comune alla sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice di comportamento e codice disciplinare).

3. L'Aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ALLEGATI:

- Allegato A1: scuole servite, corse, giorni e orari di utilizzo dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;
- Allegato A2: percorsi, fermate e km indicativi.
- Allegato A3: Regolamento per il servizio del trasporto scolastico

Latisana,

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Busato